



**COMUNE DI MONTIERI**  
**(Provincia di Grosseto)**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N° 14 DEL 10-05-2018**  
**COPIA**

---

---

**OGGETTO: ACQUISIZIONE QUOTE SOCIETARIE DELLA SOCIETA' GEO ENERGY SERVICE SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO - ADOZIONE**

---

---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **dieci**, del mese di **maggio**, alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione , in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Eseguito l'appello nominale, risultano:

		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
VERRUZZI NICOLA	Sindaco	<b>Presente</b>	
SIGNORINI MARIAELENA	Vice Sindaco	<b>Presente</b>	
Simoncini Massimo	Consigliere	<b>Presente</b>	
Brogi Massimiliano	Consigliere	<b>Presente</b>	
MONTOMOLI ANDREA	Consigliere	<b>Presente</b>	
NEGRINI LORENZO	Consigliere	<b>Presente</b>	
VIVOLI SAURO	Consigliere	<b>Presente</b>	
MERCANTELLI PAOLA	Consigliere	<b>Presente</b>	
BIAGINI MASSIMO	Consigliere	<b>Presente</b>	
LANDI ANTONIO	Consigliere	<b>Presente</b>	
BACCI PAOLA	Consigliere	<b>Presente</b>	
		<b>11</b>	<b>0</b>

Presiede l'adunanza il Sig. **NICOLA VERRUZZI**, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Dott. **Fabio Toscano**, incaricato della redazione del verbale .

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



## COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

DELIBERAZIONE C.C. n° 14 del 10-05-2018 - COPIA -

**Ufficio proponente: AFFARI GENERALI E SEGRETERIA**

**Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n° 13 del 19-04-2018**

**Premesso che:**

- il Comune di Pomarance con delibera n. 27 del 13/05/2006 ha deliberato la costituzione della società Geo Energy Service S.p.A. (GES), costituita in data 19 giugno 2006, con atto del notaio Cariello in Pisa;
- lo stesso Comune di Pomarance con delibera n. 46 del 5/07/2016, per il conseguimento di reciproci vantaggi strategici, ha incorporato la società Monteverdi Energia S.r.l. interamente partecipata dal Comune di Monteverdi Marittimo (PI) per la gestione comune delle reti e del servizio di teleriscaldamento geotermico di cui entrambe le società risultavano dotate;
- Geo Energy Service S.p.A. è al momento partecipata al 90% dal Comune di Pomarance e al 10% dal Comune di Monteverdi Marittimo;
- Geo Energy Service S.p.A., come previsto dall'art. 5 dello Statuto, ha per oggetto sociale la erogazione del servizio pubblico locale di teleriscaldamento comunale nell'ambito del territorio degli enti locali soci, nonché la gestione delle reti e degli impianti destinati a tale servizio. La società ha altresì per oggetto lo svolgimento delle attività di progettazione, costruzione e realizzazione, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti medesimi, nonché la realizzazione di qualsiasi opera e lo svolgimento di ogni altra attività accessoria e strumentale alla gestione degli impianti e del servizio suddetti.

**Considerato che** è stata valutata l'opportunità di allargare il servizio di teleriscaldamento da energia geotermica ai Comuni di Montieri, Piancastagnaio, Radicondoli e Chiusdino e da energia per biomasse al Comune di Peccioli;

**Rilevato che:**

- la norma principale che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ed in particolare:
  - gli artt. 20 e 24, in continuità con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), contengono delle disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni per i Comuni.

L'art. 20, comma 1 e 2 così recita:

*"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*



## COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

Ai sensi dell'art. 24, comma 1:

"1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

- l'art. 3, comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società costituite in forma di società per azioni;
- l'art. 4 recante "**Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche**" prevede che:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 2180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;



## COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

d) autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;

• l'art. 5 recante “**Oneri di motivazione analitica**” prevede che:

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi”.

• l'art. 7 recante “**Costituzione di società a partecipazione pubblica**” prevede, al comma 1, che in caso di partecipazione comunali le deliberazioni di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale e, al comma 2, che l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1 sopra citato;

- l'articolo 8 recante “Acquisto di partecipazioni in società già costituite”, prevede, al comma 1, che le operazioni che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;

### Considerato che:

- le “Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016” dell'ANAC, approvate con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017;



## COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 intitolato "Regime speciale degli affidamenti in house", il cui comma 2 in particolare prevede che "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

### **Accertato che:**

- il Comune di Pomarance con delibera n. 58 del 27/09/2017 ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016", ha deliberato il mantenimento della partecipazione in Geo Energy Service S.p.A., rilevando in particolare che la società è costituita per l'erogazione di servizi di interesse generale e mantiene nei confronti dell'ente il requisito della strumentalità, per cui il Comune di Pomarance si avvale delle prestazioni della società per l'erogazione dei servizi di teleriscaldamento, per la gestione dei fondi geotermici.

Inoltre la stessa delibera rileva che non risulterebbe possibile una gestione diretta da parte del Comune, nè la stessa risulterebbe efficiente, in quanto le compagini societarie suddette operano per diverse amministrazioni comunali sfruttando in tal senso importanti economie di scala.

- il Comune di Monteverdi con delibera n. 33 del 28.9.2017 ha approvato la "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e succ. mod. e int.";

- il Comune di Pomarance, ai sensi delle Linee Guida dell'ANAC n. 7 sopra citate ha avviato, entro i termini previsti, il procedimento di iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici;

- Geo Energy Service S.p.a. dalle verifiche effettuate risulta essere una società in house che possiede tutti i requisiti di cui all'art. 16 D.Lgs. 175/2016;

**Vista** la propria precedente deliberazione di giunta n. 103 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il Protocollo d'intesa per l'operazione di aggregazione dei servizi di teleriscaldamento dei Comuni sopra indicati in GES S.p.A.;

### **Dato atto che:**

- detto protocollo di intesa stabilisce l'intero processo per addivenire all'aggregazione di cui sopra;

- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 prevede che le modifiche alle attività inerenti i pubblici servizi sono materia riservata ai Consigli comunali;

- l'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 prevede che l'acquisizione di partecipazione da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite sono di competenza dei Consigli Comunali;

**Considerato** che nel frattempo sono stati effettuati numerosi incontri con GES S.p.A. e i Comuni interessati per la definizione dei patti parasociali e degli altri documenti necessari a definire il progetto di aggregazione dei servizi di teleriscaldamento in GES S.p.A.;



## COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

**Richiamate** le considerazioni di opportunità e di merito già espresse nella delibera di giunta 103 del 21/12/2017 e riconfermate anche nella presente deliberazione:

- data la dimensione limitata dei servizi che si intende gestire;
- Geo Energy Service S.p.A. è soggetto specializzato nella gestione dei servizi in esame;
- Geo Energy Service S.p.A. ha conseguito risultati positivi dalla gestione dei servizi in essere;
- a seguito della valutazione delle diverse modalità di gestione di cui all'art. 113 TUEL quella dell'affidamento in house è considerata la più appropriata in quanto risponde ai principi di economicità, efficienza ed efficacia così come previsto dall'art. 5 del d.lgs. 175/2016;
- altre e diverse soluzioni sono già state valutate ma ritenute più complesse costose e inefficaci rispetto alla ipotesi prospettata;

**Rilevato** in particolare, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 175/2016, che:

- ✓ l'obiettivo dell'acquisizione di una quota di partecipazione in Geo Energy Service S.p.A. è quello di poter procedere all'affidamento della gestione della centrale di teleriscaldamento e conseguentemente del servizio pubblico di teleriscaldamento alla stessa società, con la modalità dell'in house, così da garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia del servizio pubblico;
- ✓ l'Amministrazione comunale infatti ritiene opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento;
- ✓ dall'analisi effettuata dall'Amministrazione comunale emerge che GES è la sola società in house presente nel territorio che possa garantire, anche per la specificità del servizio, lo svolgimento del servizio di teleriscaldamento, soprattutto dal punto di vista operativo-gestionale;
- ✓ la struttura della società Geo Energy Service S.p.A. è composta di personale tecnico altamente qualificato e con esperienza decennale nella gestione degli impianti di teleriscaldamento alimentati con energia geotermica ad alta entalpia, si tratta infatti di uno dei pochi esempi in Italia di società che utilizzano questa fonte energetica rinnovabile (in pratica solo ENEL e GES, mentre Hera utilizza media entalpia);
- ✓ questo è indice di sicurezza ed efficienza di gestione che porta, anche economicamente, al vantaggio di avere una struttura professionalmente preparata, con esperienza e procedure di gestione impianti ampiamente collaudate e subito operative in modo efficiente ed efficace;
- ✓ le economie di scala relative ad un soggetto che già ha la gestione di numerosi impianti con tecnologia simile, in termini di, reperibilità ricambi per reti e centrali, organizzazione interventi e programma di manutenzione portano ad un sensibile vantaggio economico e di continuità del servizio;
- ✓ la gestione in house del servizio di teleriscaldamento rappresenta un indubbio vantaggio per la collettività. Invero l'utilizzo esclusivo dell'impianto pubblico impedisce a terzi di replicare un impianto simile a quello esistente. Se così non fosse si arriverebbe all'assurdo che per un'utenza limitata numericamente esisterebbero più reti. Poiché il funzionamento del processo prevede diversi scambi termici in centraline intermedie, l'utilizzo di energia termica, acqua, energia elettrica, non è proporzionale alle utenze, ma diventa rigido verso il basso, ossia i costi di esercizio risultano semivariabili, con una percentuale di rigidità maggiore man mano che diminuiscono le utenze. La replicazione dell'impianto quindi



## COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

causerebbe unicamente inefficienza e una minore efficacia del servizio. Inoltre poiché il servizio resta gestito tramite società in house, resta in mano pubblica la possibilità di determinare le tariffe del servizio e di esercitare anche una calmierazione dei costi per l'utenza;

- ✓ il mantenimento dell'efficienza anche economica della società e la partecipazione che può esercitare l'amministrazione, sono di conforto per quest'ultima al fine del raggiungimento dell'equilibrio ottimale tra tariffe vantaggiose verso l'utenza e risultati economici;
- ✓ l'affidamento in house permette all'amministrazione di stipulare una concessione dei propri impianti per un lungo periodo (superiore a 20 anni), permettendo una gestione degli investimenti in manutenzione ed innovazione con orizzonte ampia, tale da garantire il mantenimento ottimale in efficienza ed un costante aggiornamento degli impianti ad un livello qualitativamente elevato, senza la necessità di del raggiungimento di un profitto nel breve – medio periodo, comportando così evidenti vantaggi sia economici che di immagine per l'amministrazione;
- ✓ la gestione in proprio del servizio da parte del Comune (servizio in economia) è concretamente, allo stato dei fatti, non percorribile, in quanto il Comune non dispone del know how né delle risorse umane disponibili già in organico né delle attrezzature né dei mezzi necessari all'espletamento del servizio e un eventuale investimento, sia in termini di acquisto sia in termini di assunzione di nuovo personale in tal senso comporterebbe un impegno economico non praticabile. Similmente la costituzione di una società mista comporterebbe un impegno organizzativo e gestionale nei fatti non praticabile. Mentre se si ricorresse al mercato, dopo gara ad evidenza pubblica, per la gestione dei medesimi servizi, gli operatori economici che non conoscono gli impianti che non operano nel territorio potrebbero avere necessità di un periodo di sperimentazione con conseguenti superiori costi professionali e maggiore inefficienza degli impianti, con conseguenze negative a livello di servizio e di immagine;

**Visti** i seguenti allegati:

- bozza di contratto di servizio (all. A);
- tabella dei parametri di riferimento per l'individuazione della ripartizione di capitale sociale da adottare in sede di conguaglio entro 24 mesi per la definizione del capitale sociale di GES S.p.A. (all. B)
- schema di statuto (all. C)
- patti parasociali (all. D)
- relazione dell'amministratore di GES S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. (all. E);
- relazione del collegio sindacale di GES S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. (all. F);

**Dato atto** che, entro 24 mesi dalla data della presente delibera, la valorizzazione percentuale delle quote di capitale dei Comuni di Montieri, Piacastagnaio, Radicondoli, Chiusdino, Peccioli nella GES S.p.A. saranno rideterminate tenendo conto sia di parametri economico-finanziari sia di parametri fisici, tutti riepilogati nel punto 13 del Protocollo d'Intesa approvato;

**Ritenuto** che l'unificazione della gestione del medesimo servizio di più Comuni limitrofi e confinanti in una unica società sia la soluzione più rapida, economica ed efficace per erogare il servizio ai



## COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

cittadini ed utenti, adeguandosi alla normativa esistente in materia di partecipate degli enti locali e di organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;

### **Dato atto** che:

- il Codice Civile consente e prevede operazioni di aggregazione di rami aziendali operativi diversi attraverso differenti modalità e considerato che a seguito della valutazione delle diverse modalità di cui sopra l'aggregazione proposta è la modalità più semplice, rapida ed economica per raggiungere l'obiettivo di una gestione efficace ed efficiente del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni coinvolti nell'operazione;

- che dopo l'operazione di aggregazione il Comune di Pomarance continuerà ad avere la maggioranza assoluta del capitale di GES S.p.A. e che continuerà ad operare secondo il modello dell'in house providing secondo quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016 e dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016;

**Fatto presente** quindi il rispetto dell'operazione dell'osservanza della vigente normativa in materia di società partecipate e delle società in house in particolare sopra richiamata con specifico riferimento al perseguimento da parte di questo ente della propria finalità istituzionale finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale qual è la produzione e la diffusione ai propri cittadini di energia geotermica;

**Dato atto** che l'operazione di aggregazione in oggetto, oltre a risultare operazione in grado di garantire maggiori livelli di efficacia ed efficienza gestionale, rafforzerà la società GES S.p.A. a livello strategico, agevolando le ipotesi di ulteriori gestioni dei teleriscaldamenti che altri Comuni geotermici stanno realizzando estendendo altresì il servizio altre fonti termiche rinnovabili;

**Tenuto conto** che lo schema del presente atto deliberativo è soggetto a consultazione pubblica mediante pubblicazione ed è visibile nel seguente sito web del Comune di Montieri, così come previsto dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016 ai sensi del quale *“gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica”*;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

### **PROPONE**

- 1) di approvare l'aggregazione in Geo Energy Service S.p.a. dei Comuni di Montieri, Montieri, Piacastagnano, Radicondoli, Chiusdino, Peccioli;
- 2) di approvare l'aumento di capitale sociale di Geo Energy Service S.p.a. da Euro 668.000,00 a Euro 698.000,00 e pertanto di Euro 30.000,00 riservato ai Comuni di Montieri, Piacastagnano, Radicondoli, Chiusdino, Peccioli per la quota di Euro 6.000,00 ciascuno, da riconguagliare entro 24 mesi dalla data della presente delibera in base ai parametri previsti dal Protocollo d'Intesa;
- 3) di approvare la sottoscrizione e il versamento di Euro 6.000,00 quale quota riservata al Comune di Montieri per l'ingresso in Geo Energy Service S.p.A. e per il successivo programma





## COMUNE DI MONTIERI (Provincia di Grosseto)

di operatività previsto dal patto di intenzioni fino all'affidamento del servizio di teleriscaldamento in gestione a GES S.p.A.;

- 4) di approvare i patti parasociali della bozza di cui all. D;
- 5) di dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti di mettere in atto tutti quegli atti e adempimenti necessari all'aggregazione previsti dal protocollo di intesa stesso, ivi comprese le necessarie deliberazioni di Geo Eenergy Service spa e quant'altro;
- 6) di dare atto che l'unificazione della gestione del medesimo servizio nei Comuni limitrofi e confinanti in una unica società risulta essere la soluzione più rapida, economica ed efficace per continuare ad erogare il servizio ai cittadini ed utenti, adeguandosi alla normativa esistente in materia di partecipate degli enti locali e di organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;
- 7) di dare atto che gli Euro 6.000,00 di capitale sociale da sottoscrivere e versare in GES S.p.A. trovano copertura in bilancio al capitolo \_\_\_\_\_;
- 8) di trasmettere il presente atto di acquisizione della partecipazione nella società Geo Energy Service S.p.A. alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- 9) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Montieri, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, nonché dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016;
- 10) di dare atto che lo schema della deliberazione di Consiglio Comunale conseguente al presente provvedimento, prima della sottoposizione dello stesso al competente Organo Consiliare, è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 nonché al Revisore Contabile di questo Ente per il prescritto parere.

### PROPONE INOLTRE

Di rendere il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento.



**COMUNE DI MONTIERI**  
**(Provincia di Grosseto)**

**Ufficio proponente: AFFARI GENERALI E SEGRETERIA**

---

---

**Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n° 13 del 19-04-2018 avente per oggetto:  
"ACQUISIZIONE QUOTE SOCIETARIE DELLA SOCIETA' GEO ENERGY SERVICE SPA  
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO - ADOZIONE "**

---

---

**INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs n.267/2000**

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

**ESPRIME PARERE: Favorevole**

in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta;

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to STEFANIA MUZZI**

Montieri li: 07-05-2018

---

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di responsabile del Servizio Finanziario, in relazione al disposto dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

**ESPRIME PARERE : Favorevole**

in ordine alla sola regolarità contabile della proposta;

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to STEFANIA MUZZI**

Montieri li: 07-05-2018

---



**COMUNE DI MONTIERI  
(Provincia di Grosseto)**

**DELIBERAZIONE C.C. n° 14 del 10-05-2018 - COPIA -**

Il Sindaco illustra il contenuto della proposta.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Biagini, il quale chiede a quanto ammonti il costo dell'acquisizione delle quote da parte del Comune di Montieri.

Prende la parola il Sindaco precisando che detto costo ammonta ad € 6.000,00.

Non essendoci altre richieste di intervento, si procede alla votazione.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Con 11 voti favorevoli, 0 voti contrari e 0 astenuti, legalmente espressi;

**DELIBERA**

di approvare, come approva, la suesposta deliberazione.

Inoltre, ravvisata la necessità, con 11 voti favorevoli, 0 voti contrari e 0 astenuti, legalmente espressi

**DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Fabio Toscano

**IL PRESIDENTE**  
F.to NICOLA VERRUZZI

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Fabio Toscano

Montieri li, 17-05-2018

.....



**COMUNE DI MONTIERI  
(Provincia di Grosseto)**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblica legge, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni adottate inviato in data odierna ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

*Dalla residenza comunale, li 17-05-2018*

**Il Funzionario incaricato**

F.to Fabio Toscano

.....

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **17-05-2018 al 01-06-2018**;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno **10-05-2018**.

*Dalla residenza comunale, li*

**Il Funzionario incaricato**

F.to Fabio Toscano

---

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi della art. 3, comma,2 del D.Lgs. n.29/1993